

Costituzione Italiana

(...)

Articolo 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] ⁽¹⁾ attribuite alla Regione [Cost. 117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [Cost. 75, 83, 122, 123, 132, 138] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [Cost. 71].

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [Cost. 118], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299).

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.».

(...)